

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici*  
*Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. C.*

11

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 861 II Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

di iniziativa del dott. Raffaele AUGELLI

" INTEGRAZIONE DELL'ART. 2 DELLA L.R. 21.7.78, N. 33 "

## =====RELAZIONE=====

La presente proposta di legge è motivata dal rilievo mosso dalla Direzione amministrativa del Consiglio Regionale che, al momento della applicazione della legge medesima, avendo constatata la mancata riformulazione della proposizione di cui all'oggetto, ( già contenuta negli abrogati art. 4 della L.R. n. 4/72 e art. 2 della L.R. n. 27/74), avrebbe dovuto interpretare il testo nel senso che la indennità di trasferta deve essere corrisposta solo per le 24 ore e che i periodi residuali, quindi, devono essere trascurati.

Proposta di legge di iniziativa del dott. Raffaele Augelli

INTEGRAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE

21.7.78, N.33

ART. 1

L'art. 2 della L.R. 21.7.78 viene integrato dal seguente comma:

" Per le ore residuali alle ore 24 o per missioni di durata inferiore alle ore 24, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione."

ART. 2

La presente legge ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di promulgazione della succitata legge regionale n. 33.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso all' II Commissione Consiliare permanente il \_\_\_\_\_